



# CITTA' DI BUSCA

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Allegato delibera Consiglio Comunale n.10/2019

### **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano:
  - a) ai contributi, comunque denominati, erogati a soggetti a cui il Comune partecipa;
  - b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale.
  - c) il presente regolamento non si applica ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni, salvo eccezioni previste dal presente regolamento o da specifici provvedimenti.
  - d) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti, salvo eccezioni previste dal presente regolamento o da specifici provvedimenti;
  - e) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
  - f) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da specifiche disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;
  - g) ai contributi e ai benefici economici erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali, nel caso in cui vi sia una disciplina speciale;
  - h) ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali;
  - i) alle quote associative;
  - j) agli ambiti regolati da disposizioni speciali comunali già in vigore, riportati in appendice.
3. Agli ambiti esclusi dall'applicazione del presente regolamento si applicano i principi generali della materia ovvero specifiche discipline.

### **Articolo 2 – Principi**

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere a un adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, nel caso in cui si tratti solo di recepire formalmente una precisa prescrizione normativa, con successiva informativa alla competente commissione consiliare.

### **Articolo 3 – Definizioni**

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
  - a) **Contributi ordinari**: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione del PEG.
  - b) **Contributi straordinari**: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo.

- c) Collaborazioni: realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti o enti pubblici o privati in qualità di co-promotore, con conseguente assunzione di responsabilità solidale.
- d) Patrocini: sostegno, con associazione di immagine (concessione logo del Comune) ad un'iniziativa in funzione di un'adesione simbolica dell'Amministrazione alla stessa. Il patrocinio non è oneroso per l'Ente. La competenza a disporre la concessione del patrocinio è del Sindaco. Il soggetto privato che richiede il patrocinio, di norma, presenta motivata istanza al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'iniziativa. Trattandosi di un'adesione "simbolica" e non materiale, non derivano responsabilità patrimoniali per l'Ente. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione. La concessione del patrocinio può causare danno all'immagine dell'Ente nel caso di fatti riprovevoli. A tal fine, nell'atto di concessione del patrocinio, occorre specificare che l'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine.

2. Sul materiale promozionale (manifesti, volantini, ecc.) di eventi organizzati attraverso contributi e collaborazioni deve essere ben visibile lo stemma del Comune con scritta ed epigrafe sopra allo stemma stesso: "Con il contributo del Comune di Busca"/"In collaborazione con il Comune di Busca" / "Con il patrocinio del Comune di Busca".

#### **Articolo 4 – Settori di intervento**

La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità, da intendersi come esemplificazione, restando quali essenziali riferimento gli obiettivi del Comune e le sue finalità istituzionali:

- A. Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale, attività di enti ecclesiastici: per gestione attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate o di sostegno economico sociale;
- B. Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
- C. Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;
- D. Sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;
- E. Tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; per iniziative a favore della tutela della fauna urbana; per iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di

adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera.

- F. Promozione della mobilità sostenibile: per l'organizzazione di iniziative ed eventi volti alla promozione della mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda la crescita della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della modifica dei comportamenti individuali verso una mobilità sostenibile;
- G. Turismo e animazione della città: per l'organizzazione di eventi e iniziative di animazione del centro storico, del capoluogo e delle frazioni, aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale; per le attività e le iniziative di promozione del territorio.
- H. Sviluppo economico e relazioni internazionali: per iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale; per iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio; per iniziative ed eventi legati alla promozione dei diritti umani ed alla educazione alla pace; attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale.
- I. Protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;
- J. Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione: per l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiamo come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana; per attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione;
- M. Attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza.

#### **Articolo 5 – Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i seguenti soggetti:
  - pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
  - enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
  - associazioni e fondazioni che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
  - libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati regolarmente costituiti, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
  - soggetti privati, per sussidi e contributi economici a sostegno di problematiche di svantaggio e disagio
  - soggetti privati ove l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico;
2. Non possono beneficiare di contributi e del patrocinio i partiti politici o le organizzazioni sindacali e qualsiasi associazione che sia in qualunque modo riconducibile ad essi.

#### **Articolo 6 – Concessione e gestione dei contributi**

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi.
2. Con uno o più provvedimenti di carattere generale, in ossequio alle indicazioni ANAC di cui a determinazione n. 32 del 20.1.2016, l'Amministrazione stabilisce, nel rispetto delle previsioni del presente regolamento, con direttiva di Giunta:
  - gli ambiti di intervento;

- gli obiettivi da perseguire;
- le categorie di beneficiari;
- la natura e la misura dei contributi/sovvenzioni (budget eventualmente per ambiti di attività e/o per periodi temporali).

3. Tale direttiva può anche prevedere ulteriori limiti di ammissibilità (ad esempio, esclusione di determinate tipologie di richieste e contestuale limitazione dell'ammissibilità per materia, per caratteristiche del richiedente, per limitatezza del budget, per periodi temporali).

4. Le richieste possono pervenire in qualunque periodo dell'esercizio.

5. Con periodicità di norma quadrimestrale, l'ente sottopone a valutazione le richieste pervenute nel periodo temporale precedente.

6. Per particolari fattispecie, è possibile la pubblicazione di apposito avviso con fissazione di specifico termine temporale. In tal caso l'avviso e le norme in esso contenute costituiscono normativa speciale.

7. Nell'avviso devono essere indicati almeno:

- l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
- l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
- i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione; d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
- la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici;
- i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;
- le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.

L'avviso va pubblicato sul sito web, ed è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso gli organi di stampa locale.

8. La concessione è stabilita sulla base di una graduatoria relativamente all'ammissibilità dell'istanza e sulla scorta e nel rispetto dei seguenti criteri (con valori pari a zero, in caso di elemento assente):

richiedenti con sede o residenza o che operino prevalentemente nell'ambito territoriale di interesse del Comune		punti 20;
iniziative oggetto della richiesta svolte o comunque a favore territorio comunale		punti 20
consolidata (pluriennale) operatività del richiedente sul territorio e/o nell'ambito e/o materia di riferimento		punti 10
impatto previsto dell'iniziativa in ambito comunale e in dettaglio:		Fino a punti 15
- impatto rilevante (effetti, dimostrabili, con valore aggiunto elevato per la collettività locale, su base pluriennale)	punti 15	
- impatto medio (effetti, dimostrabili, con valore aggiunto significativo per la collettività locale, su base almeno annuale)	punti 10	
- impatto sufficiente (effetti, dimostrabili, con valore aggiunto percepibile per la collettività locale, anche solo a livello di limitate fasce/gruppi)	punti 5	
originalità ed innovatività dell'intervento proposto (tali elementi devono risultare dalla descrizione dell'iniziativa, e risultare originali/innovativi rispetto alla percezione comune)		punti 5
congruenza tra progetti e gli obiettivi del PEG e/o dei provvedimenti generali di cui a comma 2 e in dettaglio:		
piena congruenza (iniziative per le quali vi sia specifica direttiva dell'Amministrazione, o comunque che preveda la completa attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, e consistendo in iniziativa indispensabile per il raggiungimento dei detti fini)		
con direttiva specifica dell'Amministrazione	punti 25 punti 30	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- congruenza assente o insufficiente (il punteggio pari a 0 per questo elemento comporta l'inammissibilità della richiesta; questo elemento è il primo ad essere considerato, e il punteggio negativo impedisce la valutazione per gli altri elementi)</li> </ul>	punti 0	Fino a 30 punti
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Congruenza sufficiente (l'iniziativa concorre ai medesimi obiettivi dell'Amministrazione, coinvolge significative fasce/ambiti sociali, culturali, economici, ecc., ma l'iniziativa in sé non basta per il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione)</li> </ul>	punti 10	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Congruenza buona (l'iniziativa concorre ai medesimi obiettivi dell'Amministrazione, coinvolge ampie fasce/ambiti sociali, culturali, economici, ecc., l'iniziativa da sola è comunque in grado di assicurare un adeguato raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione)</li> </ul>	punti 15	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Congruenza ottima (l'iniziativa concorre ai medesimi obiettivi dell'Amministrazione, coinvolge fasce molto ampie/ambiti sociali, culturali, economici, ecc., l'iniziativa da sola è in grado di assicurare un ampio raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione)</li> </ul>	punti 20	

La congruenza attiene a:

- livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali; - grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata; - gratuità o meno delle attività programmate.
- accessibilità alle persone diversamente abili

9. La quantificazione teorica del contributo per ogni singola richiesta viene determinata per ogni singola pratica, in relazione ai seguenti criteri:

- corresponsione del contributo in percentuale, rispetto a quanto richiesto, costituita dalla somma dei seguenti due valori:
  - punteggio ottenuto per il criterio "congruenza obiettivi", riparametrato con valore massimo 67; (esempio: la richiesta che ha ottenuto "30", valore max, nella valutazione, sarà qui considerata con il valore "67", e così via)
  - punteggio ottenuto per il criterio "impatto", riparametrato con valore massimo 33; (esempio: la richiesta che ha ottenuto "15", valore max, nella valutazione, sarà qui considerata con il valore "33", e così via)

La quantificazione effettiva del contributo per ogni singola richiesta potrà essere inferiore, in relazione al budget disponibile per ogni tipologia e periodo temporale.

10. La valutazione di cui sopra, la determinazione e la liquidazione competono ai servizi competenti per materia, con le seguenti modalità:

- 1) i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo, di norma almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
- 2) La richiesta deve contenere:
  - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
  - b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del comune;
  - c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto.
  - d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
- 3) La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il procedimento è sospeso e riprenderà a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
- 4) Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
- 5) I soggetti beneficiari, per l'erogazione del contributo, a pena di decadenza devono presentare al servizio competente:
  - a. relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
  - b. rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo. La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto, eventualmente prorogato se ritenuto necessario, comporta la decadenza dal contributo. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente. E' ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, ovvero in acconto, ma comunque fino alla concorrenza massima complessiva dell'80% del contributo concesso.
- 6) La valutazione relativa all'"impatto" e alla "congruenza" con il PEG è comunque svolta tenendo conto dei rilievi e dei riscontri dell'Amministrazione, al fine di assicurare la massima affidabilità della valutazione rispetto agli effettivi obiettivi affidati.
- 7) Periodicamente, con cadenza annuale, si provvede al sorteggio di specifiche pratiche, per verifiche puntuali sulla documentazione anche giustificativa delle spese e delle entrate, secondo quanto previsto dal piano anticorruzione tempo per tempo vigente.
- 8) Irregolarità verificate nell'ambito di tali controlli, determinano la riduzione ovvero il recupero del contributo concesso, salvi gli adempimenti in ambito penale o civile. La produzione di documentazione in tutto o in parte falsa comporta comunque il recupero di tutto il contributo.

### **Articolo 7 – Obblighi dei beneficiari**

1-I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.

2.I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo/patrocinio/collaborazione del Comune di Busca".

3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

### **Articolo 8 – Decadenza**

1. Oltre a quanto già previsto, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
  - a) nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;
  - b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, senza comunicazione/assenso da parte del Comune.
2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune.

### **Articolo 9 – Concessione di sale e spazi comunali.**

1. L'Amministrazione Comunale, in adesione a quanto previsto dalla Costituzione repubblicana, dalle leggi ed in particolare dal D.Lgs. 267/2000 e dallo Statuto Comunale, intende promuovere, anche attraverso la disponibilità di spazi e locali di sua proprietà, ogni forma di partecipazione dei cittadini alla vita della città, nonché forme di aggregazione finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale, educativa, di tutela di interessi diffusi, di espressione concreta del principio di sussidiarietà, di consapevole esercizio dei diritti in una società democratica. A tale scopo è apparso utile disciplinare attraverso un unico strumento normativo le condizioni e le modalità per la concessione in uso temporaneo e non esclusivo di spazi e locali di proprietà comunale. Ciò risponde a diverse esigenze oltre a quella principale sopra evidenziata di promuovere la partecipazione e le forme di aggregazione tra cittadini: ricondurre ad un sistema unico di riferimento le modalità di utilizzo; valorizzare in modo proficuo il patrimonio immobiliare pubblico sia attraverso un utilizzo che generi utilità e servizi, sia attraverso una tariffazione che prevede la partecipazione dei diversi soggetti interessati, seppur in maniera differenziata, ai costi di manutenzione, gestione e funzionamento tradizionalmente a carico dell'Ente; garantire e promuovere l'adeguata partecipazione e presenza di attività e servizi.

2. Il presente articolo disciplina le modalità di concessione in uso temporaneo e non esclusivo di locali e spazi di proprietà comunale, facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente in quanto destinati all'assolvimento di funzioni istituzionali e/o di interesse pubblico.

Tali locali e spazi sono di seguito indicati e l'uso si intende subordinato alle normative tempo per tempo vigenti in materia di destinazione d'uso e requisiti tecnico sanitari e di sicurezza;

- salone al primo piano del palazzo comunale, con accesso da via Cavour, 32 "Salone Alberto Chiapello". Le presenti disposizioni regolamentari modificano di fatto quanto disposto con la delibera CC 40/1990 ad oggetto: "Regolamento per la concessione in uso del Salone di proprietà comunale per manifestazioni di interesse generale" – Vengono fatte salve le specifiche disposizioni che prevedono che l'uso del locale non venga consentito per manifestazioni aventi completo o preminente scopo di lucro-
- Teatro comunale - vengono fatte salve le disposizioni di cui alla deliberazione di GC 137/2017. In proposito si specifica che eventuali richieste dell'immobile per effettuazione prove verranno di norma accolte solo per una volta a ogni evento; le richieste degli interessati dovranno essere presentate, tramite moduli predisposti dagli uffici, contenenti assunzione di responsabilità nell'utilizzo dei locali per eventuali danni a cose o persone ed idonea copertura assicurativa (RC terzi) inoltre a dichiarazione di rispetto delle prescrizioni e limitazioni dettate dagli organismi di vigilanza.
- Casa Francotto – rimangono escluse le sale già assegnate per specifiche finalità.
- altri locali che s'intendano individuare, anche con direttive specifiche dell'Amministrazione.
- Vengono fatte salve le disposizioni assunte con deliberazione GC 15/2015 circa l'utilizzo delle



sale istituzionali per la celebrazione di cerimonie quali matrimoni ecc.

3. L'Amministrazione comunale può concedere in uso gli spazi ed i locali sopraelencati per attività svolte da enti, associazioni, società, partiti, gruppi religiosi, onlus, gruppi locali e soggetti privati aventi finalità mirate allo sviluppo della vita sociale e civile e di aggregazione nel campo politico, sociale, assistenziale, culturale, educativo, scolastico, sportivo e ricreativo ed in particolare per:

- conferenze ed eventi culturali,
- riunioni e convegni,
- manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche,
- corsi di formazione,
- attività socio-ricreative e sportive,
- iniziative di promozione,
- esposizioni e mostre che abbiano rilevanza a livello cittadino e/o sovracomunale.

4. Non è consentita la concessione per attività che pregiudichino il decoro o offendano sentimenti e principi generalmente avvertiti dalla pubblica opinione.

5. Spazi e locali sono di norma concessi dietro corresponsione di una tariffa. E' inoltre previsto l'utilizzo di sale di rappresentanza per matrimoni e unioni civili. Le attività programmate dal Comune, che presuppongano la disponibilità dei locali e degli spazi, hanno priorità su ogni altra attività per la quale soggetti terzi abbiano chiesto analoga disponibilità.

6. Avranno inoltre priorità nella concessione dell'uso dei locali enti, associazioni, singoli cittadini con sede legale o residenti a Busca, ovvero gli eventi patrocinati o svolti in collaborazione con il Comune di Busca.

7. Durante il periodo elettorale è accordata precedenza alle richieste presentate dai partiti o gruppi politici.

8. La richiesta di concessione in uso, dovrà pervenire con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'utilizzo. Essa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente o istituzione che organizzano o dal richiedente singolo cittadino e dovrà indicare chiaramente il genere di manifestazione o attività che si intende organizzare, il contenuto, gli eventuali oratori, il periodo di tempo durante il quale si intende occupare il locale stesso.

9. Nella domanda, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di aver preso visione del regolamento e accettato ogni clausola a carico. L'ufficio competente prenderà in considerazione le domande secondo la data di loro presentazione ed il numero di protocollo, ferma la discrezionalità dell'Amministrazione nella concessione o meno dei locali, anche in relazione alla necessità che le finalità dell'uso richiesto, ovvero la natura, finalità dell'utilizzatore, non contrastino con il carattere istituzionale del Comune e dei suoi beni, e siano conformi alla corretta morale.

10. La concessione viene disposta con atto del responsabile del servizio competente, previo indirizzo del Sindaco. A richiesta dell'Amministrazione comunale, il richiedente dovrà produrre ogni chiarimento o indicazione atta a meglio individuare le finalità e gli scopi dell'attività per cui è richiesta la concessione degli spazi. Nel caso di richieste multiple o coincidenti per data di utilizzo e locali prescelti si procederà attribuendo priorità alle iniziative che godono del patrocinio dell'Amministrazione e, successivamente, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste stesse.

11. La durata della concessione in uso dei predetti locali non potrà di norma superare i 15 giorni consecutivi, ad eccezione dei casi di richiesta di concessione per l'utilizzo periodico continuativo dei locali durante l'arco dell'anno, che potrà essere accolta a discrezione dell'Amministrazione con disposizione motivata.

12. Le tariffe sono stabilite con specifici provvedimenti, sulla base dei seguenti criteri:

- differenziazione delle tariffe in ragione della capienza dei diversi spazi, non in ragione della durata, saltuarietà, ecc.
- tariffe agevolate per richieste presentate da onlus, associazioni di promozione sociale, associazioni e gruppi spontanei, partiti politici, organizzazioni sindacali, liste civiche comunali, associazioni volontariato, rappresentanze scolastiche; sono fatte salve inoltre norme speciali sulla possibilità di utilizzo gratuito per talune tipologie;

- gratuità in caso di eventi e/o iniziative sostenute, promosse e/o organizzate e/o patrocinate dal Comune, ovvero in periodo elettorale per le esigenze di partiti e movimenti politici, nonché in ogni occasione per i partiti, liste e i movimenti politici rappresentati in consiglio comunale;
- ulteriori fattispecie di agevolazione o esenzione in caso di interesse pubblico equivalente o addirittura superiore a quello raggiunto mediante la corresponsione di tariffa;

13- La tariffa sarà versata dal richiedente secondo tempi e modalità che saranno opportunamente indicati dagli uffici. Copia dell'attestazione del versamento deve tempestivamente pervenire al Comune.

14- L'utilizzo dei locali è consentito subordinatamente al versamento dell'importo richiesto salvo diverso accordo.

15- Il patrocinio e comunque l'applicazione della gratuità o della tariffa ridotta comporta l'obbligo per l'utilizzatore di citare il Comune sul materiale pubblicitario dell'iniziativa, ivi compresa la collocazione dello stemma comunale, e di evidenziare il beneficio ottenuto in occasione della manifestazione stessa.

16- L'utilizzo è comunque gratuito, salvo diverso accordo, in relazione alla durata e onerosità, per l'utilizzo da parte delle istituzioni scolastiche e da parte delle istituzioni comunali.

17- Durante le campagne elettorali la concessione di locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è inoltre disciplinata dalla normativa vigente in materia.

18- Presso gli uffici comunali sono conservate le chiavi dei locali che tramite il proprio personale vengono consegnate al concessionario previo pagamento della quota stabilita, salvo conguaglio successivo per utilizzo di durata maggiore. Al momento della riconsegna delle chiavi, che dovrà avvenire entro le ore 12 del giorno successivo al termine delle iniziative, salvo consegna anticipata in caso di necessità d'uso da parte del Comune o per altri utilizzatori, il Comune controlla gli impianti, suppellettili e ambienti perchè siano riconsegnati integri e puliti. Sono fatte salve specifiche esigenze per utilizzi continuativi; sono inoltre fatte salve le modalità previste da specifiche convenzioni o procedure di gestione.

19- Ogni inadempienza in tal senso, così come lo svolgimento nei locali di attività non consone, comporterà l'esclusione automatica dell'uso dei locali per il trimestre successivo, oltre al risarcimento dei danni.

20- I richiedenti si impegnano a comunicare tempestivamente (almeno cinque giorni prima della data prevista salvo cause di forza maggiore) l'eventuale rinuncia all'utilizzo degli spazi. In caso contrario il concessionario perde il diritto alla restituzione della tariffa versata. L'amministrazione comunale può revocare la concessione d'uso nel caso dovessero venire meno i presupposti per i quali è stata accordata la concessione stessa. Inoltre essa si riserva il diritto, per cause di forza maggiore, di impedimenti imprevedibili e di inderogabili necessità di carattere pubblico o d'urgenza, di revocare la concessione degli spazi in uso, con comunicazione preventiva di almeno 24 ore.

21- Il Comune è esonerato da responsabilità derivante da danni o ammanchi che a qualsiasi titolo si verificano nel corso dell'utilizzo dei locali in pregiudizio del concessionario

22- Il concessionario è il responsabile dello svolgimento dell'attività e dovrà per tanto provvedere ad acquisire le preventive autorizzazioni e/o licenze previste per il tipo di attività organizzata, ivi compreso tutto quanto occorra sotto il profilo della tutela della sicurezza e della salute pubblica, entro i limiti di destinazione d'uso e capienza. Nessuna responsabilità od onere può ricadere in capo al Comune.

23- Il concessionario è responsabile direttamente degli eventuali danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'occasione dello svolgimento della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

24- In relazione all'attività svolta, il Comune si riserva di far produrre polizza assicurativa idonea.

#### **Articolo 10 – Riferimento a normativa specifica**

1. Sono fatte salve:

- Le erogazioni di somme o altre provvidenze in forza di convenzioni con Enti Pubblici o a totale partecipazione pubblica per finalità istituzionali;
- Le collaborazioni, convenzioni e prestazioni da parte dei soggetti del terzo settore ai sensi della normativa vigente;
- Le erogazioni riferite alla borsa di studio Mario Angelo Romagna di cui alla deliberazione di CC 31/2005 e n. 8/2011, il regolamento per l'attribuzione delle borse di studio studenti Buschesi di cui alla deliberazione di CC 32/2005.
- Delibere ISEE per riduzione mensa e trasporto esenzione ticket ed altri servizi comunali n. 94/2010, 36/2015 e 29/2017.
- Le disposizioni di cui alla L.R. 15/1989 relativamente ai contributi per interventi su edifici di culto;
- Le disposizioni attuative approvate con deliberazione di GC 10/2007 in merito all'attività sportiva giovanile e all'iniziativa estate ragazzi che qui si riporta:  
Società/associazioni/enti promotori di attività sportiva giovanile potranno presentare domanda di contributo di cui alla presente tipologia le associazioni sportive che svolgono in prevalenza attività rivolta ai giovani (età inferiore ai 20 anni); la somma complessiva stanziata dall'Amministrazione verrà in tal caso ripartita secondo i seguenti parametri:

<b>Parametri</b>	<b>Peso attribuito</b>
n. soci con età inferiore ai 20 anni residenti nel Comune di Busca	50
Bilancio dell'Associazione (riferito alla sola attività giovanile)	30
Quota associativa annuale	10
Mesi di attività nell'anno	10

Società/Associazioni/Enti promotori dell'iniziativa "Estate Ragazzi": la somma complessiva stanziata dall'Amministrazione verrà ripartita secondo i seguenti parametri:

<b>Parametri</b>	<b>Peso attribuito</b>
n. di ragazzi partecipanti residenti nel Comune di Busca	50
Bilancio dell'iniziativa	30
n. di settimane di attività	10
quota iscrizione	10

Per le citate tipologie, le domande di contributo dovranno essere presentate da parte delle associazioni richiedenti al protocollo del Comune entro la data del 30/09 di ogni anno; gli uffici competenti provvederanno:

- a diffondere e rendere noto mediante apposito avviso e con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30/09, della possibilità, da parte delle associazioni locali in possesso dei requisiti necessari, di presentare domanda per l'accesso ai contributi comunali;
- a raccogliere le domande pervenute entro il termine fissato;
- a ripartire, entro il 31/12 la somma complessiva stanziata dall'Amministrazione, applicando i coefficienti come specificati nel presente atto e a provvedere con propria determinazione all'assegnazione.

In sede di riparto dei contributi e in applicazione dei parametri previsti soprspecificati, può registrarsi un'economia dovuta alla differenza tra l'importo determinato come sopra e il sostegno richiesto; in ragione di ciò può disporsi che lo stesso ufficio, senza ulteriori formalità, ripartisca la somma residua in modo proporzionale tra le associazioni della medesima tipologia e fino alla concorrenza del disavanzo o assegni la risorsa anche in caso di disavanzo di una sola associazione.

## **Articolo 11 – Benefici a favore della popolazione a seguito della fusione per incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca.**

1. Il Comune di Busca utilizza gli incentivi economici derivanti dalla fusione per incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca, anche per misure a favore della comunità locale.
2. Tali misure possono consistere in:
  - bonus rimborso parziale o totale di costo pratiche amministrative, tecniche, contabili sostenute o da sostenersi da imprese e privati di Valmala per le pratiche conseguenti o inerenti la fusione per incorporazione.
  - bonus di incentivo alla permanenza in montagna (es. trasporto scolastico, insediamento d'impresa, nuovi nati);
  - bonus di misure di sostegno diretto alla popolazione declinate secondo disposizioni specifiche per ogni misura eventualmente adottata (es. per nuovi nati);
  - bonus tributi, sotto forma di riduzioni e agevolazioni tariffarie, di imposta, di tasse comunali per utenze e contribuenti di Valmala, da introdurre negli specifici regolamenti o provvedimenti di disciplina dei tributi e tariffe;
3. Gli importi e gli stanziamenti dei bonus saranno stabiliti annualmente dal Comune, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e di incentivo. Il Comune si riserva in ogni caso momento di sospendere, ridurre o eliminare i bonus per motivi di bilancio.
4. Fino alla introduzione di misure negli specifici regolamenti o di discipline specifiche, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della legge n. 147/2013 s.m.i., ovvero di applicazione dell'1 comma 132 della legge 56/2014 essendo istituito il Municipio di Valmala, tenuto conto che il costo del servizio e dello smaltimento relativo alle utenze di Valmala continua a seguire il trend già in essere – gestione a cura del Consorzio C.s.e.a -, in considerazione e fino alla unicità di piano finanziario, si istituisce, una compensazione a favore delle utenze di Valmala, differenziata per categorie di utenze, finanziata con gli incentivi alla fusione. La Giunta comunale approverà l'ammontare/percentuali della compensazione. La compensazione viene applicata direttamente in bollettazione, le cui risultanze finali risulteranno quindi al netto della stessa.

## **Articolo 12 – Bonus rimborso pratiche.**

1. Il bonus rimborso costo pratiche amministrative, tecniche, contabili è corrisposto ai privati residenti e imprese con sede nel territorio di Valmala, che abbiano dovuto sostenere oneri finanziari per disbrigo di adempimenti correlati alle variazioni documentali, ecc., conseguenti alla fusione per incorporazione.
2. Gli aventi diritto debbono comunicare i propri dati, in applicazione della presente disciplina, e produrre copia della documentazione amministrativa, contabile/fiscale inerente le somme spese e gli adempimenti effettuati. Le pratiche verranno esaminate nell'ordine di presentazione, e potranno essere ammesse a rimborso integralmente, fino all'ammontare complessivo per pratica non superiore ad euro 250,00, e fino a concorrenza del budget messo a disposizione nel bilancio.

## **Articolo 13 – Abrogazioni.**

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra norma regolamentare del Comune incompatibile con il medesimo. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le norme di legge o di altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune di Busca.

